



REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, delle disposizioni del CONI e delle Federazioni Internazionali, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 1 COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

1. La Commissione Medica Federale (C.M.F.) è composta dal Medico federale, che la presiede, e da almeno altri 2 componenti. Essa è nominata dal Consiglio Federale.

I componenti possono essere scelti tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Nella prima riunione utile la C.M.F. nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;

2. La C.M.F. dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale, rimanendo in carica solo per l'attività ordinaria fino alla nomina della nuova Commissione;
3. La Commissione Medica Federale:
 - a) Predisporre e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - b) Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme Federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - c) Fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
 - d) Promuove, coerentemente con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - e) Assolve a tutti i compiti previsti dalla legislazione in vigore e dal presente Regolamento Sanitario;
 - f) Svolge attività di supporto su precise esigenze Federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o Medico Federale.

Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

ART. 2 IL MEDICO FEDERALE

1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, ed è scelto tra medici specialisti in medicina dello sport ed iscritto alla FMSI;
2. Il Medico Federale:
 - a) È Presidente della Commissione Medica Federale;
 - b) Dispone e verifica gli interventi sanitari e l'assistenza sanitaria necessaria alle Squadre Nazionali, a favore di atleti di interesse nazionale;
 - c) Propone annualmente al Consiglio Federale la eventuale nomina di Medici Collaboratori addetti alle Squadre Nazionali;
 - d) Programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse Nazionale;
 - e) Promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse Nazionale;

- f) Coordina, attraverso eventuali periodiche riunioni, l'attività dei Medici Collaboratori addetti alle Squadre Nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle Squadre Nazionali;
- g) Organizza e dispone, in accordo con i responsabili del settore che comprende le Squadre Nazionali, maschile e femminile, l'assistenza sanitaria della Squadra Nazionale durante la preparazione, in occasione di raduni organizzati dalla Federazione, ed in occasione di competizioni internazionali.

ART. 3 OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

- 1. Tutti gli operatori del settore sanitario, a qualsiasi livello:
 - a) Devono documentare la propria qualifica professionale e iscrizione all'Albo Professionale, se esistente;
 - b) Sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme Federali;
 - c) Si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - d) Svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dai tesserati.

ART. 4 ADEMPIMENTI DEI TESSERATI

- 1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Sport Bowling, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine ai tipi di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.

Pertanto ciascun tesserato, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalla competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva. Qualora detto certificato abbia una validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, che intenda proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista, un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività, anche solo di allenamento;

- 2. Ai fini e per gli effetti di cui al D.M. 18 febbraio 1982, per la Federazione Italiana Sport Bowling l'età di inizio dell'attività agonistica è fissata in 9 anni compiuti (età solare);
- 3. Non è prevista alcuna età massima per gli atleti;
- 4. Il Presidente della ASD attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione, in originale, è conservata presso la società di appartenenza;
- 5. È facoltà della Federazione Italiana Sport Bowling richiedere alle ASD affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati;
- 6. Con il tesseramento l'atleta autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FISB la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FISB lo richieda, in qualunque modo, anche all'atto del tesseramento o rinnovo del tesseramento.

ART. 5 PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

- 1. È considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla FISB che non sia espressamente definita agonistica ai sensi del successivo articolo 7;
- 2. Tutti coloro che intendano svolgere l'attività organizzata comunque dalla Federazione Italiana Sport Bowling e non dalla stessa espressamente definita come agonistica, devono sottoporsi, prima del tesseramento, agli accertamenti indicati nel successivo articolo 6 del presente regolamento, e risultare idonei.

ART. 6 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

1. Per l'iscrizione, tutti coloro che intendano svolgere attività sportiva non agonistica, secondo la definizione riportata nel Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 e s.m.i., devono essere in possesso di certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, rilasciata da medici abilitati secondo le disposizioni emanate dal Ministro della Salute, e devono risultare idonei.

ART. 7 ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

1. È considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla Federazione Italiana Sport Bowling per tutti gli atleti definiti "agonisti" secondo quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982 e s.m.i., ovvero tutti coloro che hanno compiuto il nono anno di età solare e che partecipano regolarmente ai tornei e campionati Federali, per gli atleti della rappresentativa Nazionale che partecipano alle competizioni internazionali;
2. Coloro che svolgano l'attività di cui al comma 1, ogni due anni devono sottoporsi agli accertamenti indicati nel D.M. 18 febbraio 1982, e sue s.m.i., e risultare regolarmente idonei.

ART. 8 OBBLIGHI DELLE ASD

1. Le associazioni sportive affiliate alla FISB sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio legale rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) Ottemperare alle norme del presente regolamento ed alle leggi dello Stato che ad esso presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
 - b) Conservare ai propri atti, in originale, il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza;
 - c) Esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla Federazione Italiana Sport Bowling, su richiesta della stessa o conformemente alle previsioni degli ulteriori regolamenti Federali.

ART. 9 IDONEITA' DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli ufficiali di gara, ogni due anni, ed in ogni caso prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica secondo quanto stabilito da precedente articolo 7;
2. Il certificato di idoneità deve essere inviato alla FISB in originale.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 e 23 luglio 2017